

# Il fondo crescita traina le coop

## In arrivo finanziamenti agevolati per l'avvio di società

Pagina a cura  
di BRUNO PAGAMICI

**A**iuti alle cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi. Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, il ministero dello sviluppo economico ha varato un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere l'avvio e il rafforzamento di società cooperative di piccole e medie dimensioni. Mediante le risorse provenienti dal Fondo per la crescita sostenibile (dl 83/2012), il decreto Mise del 4 dicembre 2014 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015) prevede la concessione di finanziamenti agevolati finalizzati alla nascita, su tutto il territorio nazionale, di cooperative costituite, in prevalenza, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata. Nei territori del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) gli incentivi possono essere concessi anche per lo sviluppo e la ristrutturazione di cooperative già esistenti. Il finanziamento agevolato è concesso mediante società finanziarie partecipate dal ministero in base all'articolo 17 della legge 49/1985, le quali abbiano acquisito una partecipazione temporanea di minoranza nella cooperativa. Per l'operatività del nuovo regime agevolativo, occorrerà attendere il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise che fisserà la data iniziale di presentazione delle richieste di finanziamento alle società finanziarie da parte delle cooperative.

**I requisiti di ammissibilità delle cooperative.** Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere le società cooperative, di piccola e media dimensione:

- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Nel caso di società cooperativa non residente nel territorio italiano, questa deve avere alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.

Non sono invece ammesse alle agevolazioni le cooperative:

- che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti indivi-

Il nuovo regime	
<b>Finalità dell'intervento</b>	Il nuovo regime agevolativo intende promuovere la nascita di coop costituite prevalentemente da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di coop sociali e di coop che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata. Nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, l'intervento è diretto a sostenere anche lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti
<b>Esclusioni</b>	Sono escluse le "imprese in difficoltà" e in liquidazione e quelle operanti nel settore carbone, pesca e acquacoltura
<b>Investimenti finanziabili</b>	Programma di investimento non avviati alla data della richiesta aventi ad oggetto creazione e ampliamento di unità produttive, diversificazione della produzione, cambiamento radicale del processo produttivo
<b>Capitale circolante</b>	Il capitale circolante e il riequilibrio finanziario sono finanziabili entro i limiti previsti dal regime de minimis
<b>Agevolazione</b>	Consiste nella concessione di finanziamenti agevolati di durata massima di 10 anni fino a 1.000.000 di euro ad un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento. Il finanziamento agevolato è concesso mediante società finanziarie partecipate dal Mise in base all'articolo 17 della legge 49/1985, le quali abbiano acquisito una partecipazione temporanea di minoranza nella cooperativa
<b>Presentazione richieste</b>	Le richieste di finanziamento devono essere presentate dalle società cooperative interessate alle società finanziarie autorizzate
<b>Termini</b>	I termini per la presentazione delle richieste di accesso ai finanziamenti saranno definiti con successivo provvedimento

### Monitoraggio stretto sulla documentazione

Le società cooperative beneficiarie delle agevolazioni dovranno trasmettere alle società finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento, le società finanziarie potranno effettuare controlli, anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma. Entro il 30 aprile di ogni

anno, le società finanziarie trasmetteranno al Mise la relazione annuale di gestione, che riporta anche informazioni circa l'andamento dei finanziamenti agevolati concessi. Il Mise, in ogni fase del procedimento, potrà effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

### Tre i criteri di valutazione delle richieste

Le richieste di finanziamento agevolato possono essere presentate dalle società cooperative interessate alle società finanziarie partecipate dal ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17 della legge 27/2/1985 n. 49. I termini per la presentazione delle richieste di accesso ai finanziamenti saranno definiti con successivo provvedimento ministeriale. Le richieste di finanziamento verranno valutate dalle società finanziarie sulla base dei seguenti criteri: 1) sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal decreto Mise per

l'accesso all'agevolazione; 2) conformità degli obiettivi del finanziamento; 3) validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta e merito creditizio della società cooperativa richiedente. Per gli oneri connessi alla gestione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del decreto 4 dicembre 2014, le società finanziarie potranno richiedere alle società cooperative beneficiarie una commissione «una tantum» nella misura massima del 2% dell'importo del finanziamento agevolato concesso.

duati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;

- qualificabili come «imprese in difficoltà», ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione n. 651/2014;

- operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli, nel settore carbonifero;
- qualora l'aiuto sia diretto

al finanziamento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri.

**Caratteristiche dei finanziamenti agevolati.** I finanziamenti a tasso agevolato, che possono essere richiesti dalle società cooperative alle società finanziarie autorizzate, hanno una du-

rata massima, comprensiva di preammortamento, di 10 anni, rimborsabili mediante rate semestrali e sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni (e, comunque, non inferiore allo 0,8%). I finanziamenti sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a 1.000.000 di euro (nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100% dell'importo del programma di investimento).

**Le garanzie.** I finanziamenti agevolati non sono assistiti da forme di garanzia. Tuttavia in relazione ai prestiti concessi a fronte dell'acquisto o della realizzazione di beni immobili, la società finanziaria acquisirà le idonee garanzie ipotecarie.

**Gli investimenti.** I finanziamenti agevolati possono essere concessi:

- a) a fronte di un programma di investimento non avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, avente a oggetto: la creazione di una nuova unità produttiva; l'ampliamento di una unità produttiva esistente; la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; il cambiamento radicale del processo produttivo di un'unità produttiva esistente; l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva (chiusa o in chiusura);

b) per finanziare il capitale circolante e/o il riequilibrio della struttura finanziaria della cooperativa.

Nel caso di investimenti di cui al punto a) i beni devono essere nuovi, ammortizzabili ed essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto; devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni e devono inoltre essere acquistati a condizioni di mercato da soggetti terzi.

In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Non sono ammissibili le spese relative a imposte, tasse e scorte e singoli beni di importo non superiore a 500 euro.